

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1934

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(RUGGIERO)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCAJOLA)

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana ed il Regno di Spagna per il perseguimento di gravi reati attraverso il superamento dell'extradizione in uno spazio di giustizia comune, fatto a Roma il 28 novembre 2000, nonché norme di adeguamento interno

Presentato il 13 novembre 2001

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il 28 novembre 2000 è stato firmato, dai rispettivi Ministri della giustizia, il Trattato bilaterale tra la Repubblica italiana e il Regno di Spagna per il perseguimento di gravi reati attraverso il superamento dell'extradizione in uno spazio di giustizia comune.

Tale Trattato costituisce un passaggio storico nello sviluppo della cooperazione giudiziaria penale internazionale fra Italia e Spagna ma anche in ambito europeo, in quanto supera un istituto plurisecolare

come l'extradizione, espressione della stretta sovranità nazionale nei rapporti tra Stati.

Il Trattato si applicherà solo ad alcune tipologie di reati, indicati in vari atti dell'Unione europea come reati sui quali deve prioritariamente svilupparsi la creazione di un progressivo spazio giudiziario comune in Europa; e cioè ai reati di terrorismo, criminalità organizzata, traffico di stupefacenti, traffico di armi, tratta di esseri umani, abusi sessuali contro

minori, punibili tutti con la pena massima prevista di almeno quattro anni di reclusione.

Il superamento dell'extradizione nei rapporti di cooperazione penale tra Italia e Spagna costituisce un'anticipazione a livello bilaterale di quanto gli Stati membri dell'Unione europea dovranno realizzare su tale piano in esecuzione della Dichiarazione finale del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999, e in qualche modo costituisce anche un esempio e un suggerimento per l'Unione europea in questa direzione. Infatti, nel gennaio del 2000, la Commissione delle Comunità europee ha richiesto un incontro con i rappresentanti dei Ministeri della giustizia del nostro Paese e della Spagna per un confronto sui contenuti del Trattato ed ha espresso il suo apprezzamento per l'iniziativa italo-spagnola.

Il superamento dell'istituto dell'extradizione nell'ambito di applicazione del Trattato implicherà che per i citati reati non sarà necessaria una procedura di estradizione per ottenere la consegna tra l'Italia e la Spagna di una persona ricercata per l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale restrittivo della libertà personale; sarà invece sufficiente una procedura estremamente rapida e semplice che, partendo dal principio del reciproco riconoscimento dell'efficacia sul rispettivo territorio delle sentenze definitive di condanna e dei provvedimenti cautelari di cattura, è finalizzata a concludersi con un provvedimento di consegna da uno Stato all'altro della persona ricercata, senza che siano valutati aspetti giuridici che sono invece oggetto di verifica e di possibili controversie nella procedura di estradizione. Ad esempio, questioni come la necessità che il fatto sia previsto come reato da entrambi gli Stati o che tale reato non sia prescritto in nessuno dei due ordinamenti e, ancora, la questione della legittimità di una condanna in contumacia per lo Stato richiesto, non saranno più aspetti che dovranno essere valutati in quanto ciò non è previsto dal Trattato. Inoltre non avrà più applicazione la regola o principio della specialità che implica la necessità, in materia di

extradizione, di dover ottenere una estensione dell'extradizione per poter procedere o eseguire provvedimenti restrittivi della libertà personale o condanne per reati precedentemente commessi e non oggetto della domanda di estradizione.

Quindi una volta consegnata la persona ricercata allo Stato richiedente non sarà necessario chiedere altro allo Stato richiesto, quanto meno per i reati per i quali si applica il Trattato (la questione sarà oggetto dell'attività interpretativa delle autorità giudiziarie), tranne nel caso in cui la persona consegnata debba essere concessa in estradizione a un terzo Stato; solo in questo caso sarà necessaria l'autorizzazione dello Stato che ha consegnato la persona.

Il Trattato in questione costituisce la prima applicazione concreta della « Dichiarazione congiunta dei Ministri della giustizia della Repubblica italiana e del Regno di Spagna per la creazione di uno spazio comune di giustizia », sottoscritta a Madrid il 20 luglio 2000 insieme al « Protocollo di cooperazione in materia di estradizione fra Italia e Spagna ».

Infatti è questa la peculiarità del percorso intrapreso dal Governo italiano e da quello spagnolo con gli accordi del 20 luglio 2000 di Madrid e con il Trattato sottoscritto a Roma il 28 novembre 2000; si è partiti da un grave problema verificatosi nell'ambito della cooperazione penale fra i due Paesi, cioè quello connesso alla difficoltà di arrestare ed estradare dalla Spagna ricercati condannati in contumacia dalle autorità giudiziarie italiane, per invece sviluppare, in anticipo sulla stessa Unione europea, uno spazio giudiziario comune che si ponga come modello nello stesso ambito europeo.

Il Trattato sul superamento dell'extradizione tra Italia e Spagna, per le gravi tipologie di reato sopra indicate, costituisce il primo significativo passo in questa direzione.

Il disegno di legge che recepisce il Trattato è costituito da dodici articoli ed è distinto in un titolo I ed un titolo II; il titolo I contiene gli articoli 1 e 2, puramente formali, mentre il titolo II, che

contiene le disposizioni normative necessarie all'adeguamento dell'ordinamento giuridico interno al Trattato, si divide in un capo I, un capo II ed un capo III.

Il capo I riguarda la procedura passiva di consegna, il capo II riguarda la procedura attiva di consegna ed il capo III riguarda il concorso di richieste di consegna nei casi di procedura passiva o attiva.

Capo I.

L'articolo 3 del disegno di legge riguarda la fase, eventuale, dell'arresto preliminare previsto dall'articolo 4 del Trattato. Al comma 6 dell'articolo 3 è stato ripreso, debitamente adattato, il comma 2 dell'articolo 714 del codice di procedura penale in materia di custodia cautelare a scopo di estradizione.

La competenza sulla convalida dell'arresto preliminare è stata attribuita al presidente della corte d'appello in analogia a quanto previsto in materia di arresto provvisorio a scopo di estradizione dal codice di procedura penale.

L'articolo 4 è innovativo in quanto la richiesta di consegna differisce profondamente da una richiesta di estradizione. La competenza è stata attribuita al presidente della corte d'appello, competente per territorio, in analogia a quanto previsto dal disegno di legge di ratifica della Convenzione fra Stati membri dell'Unione europea sull'extradizione semplificata, sottoscritta a Bruxelles il 10 marzo 1995 (già approvato dal Consiglio dei ministri), però si è preferito attribuire natura di ordinanza, anziché sentenza, al provvedimento di decisione sulla richiesta di consegna. Sono stati inseriti dei termini, di natura ordinatoria, finalizzati ad accelerare la procedura in quanto il Trattato prevede l'obbligo per gli Stati di comunicare la decisione sulla richiesta entro novanta giorni dall'arrivo al Ministero della giustizia della richiesta di consegna stessa.

Il comma 8 è stato inserito per garantire la consegna in analogia con l'articolo 704, comma 3, del codice di procedura penale, in materia di estradizione, con

l'esclusione però del potere del Ministro in quanto appare, nell'ambito del Trattato, non coerente con il sistema della consegna senza estradizione.

Articolo 5. Anche se non espressamente previsto dal Trattato è apparso in linea con la sua ispirazione di fondo inserire la possibilità del consenso della persona richiesta in consegna ad essere consegnata, come già previsto in materia di estradizione dal codice di procedura penale e dalle principali convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (da ultimo ed in forma particolarmente innovativa da quella citata fra gli Stati membri dell'Unione europea del 10 marzo 1995). Il consenso, infatti, permette un'ulteriore accelerazione della procedura di consegna. Si è utilizzato lo schema di fondo dell'articolo 717 del codice di procedura penale e si è prevista espressamente l'irrevocabilità del consenso in analogia alla citata Convenzione di Bruxelles del 10 marzo 1995.

Articolo 6. Il ricorso per cassazione, per violazione di legge, è l'unico strumento d'impugnazione sia per l'ordinanza di decisione sulla consegna che per le ordinanze in materia di misure coercitive cautelari, sul modello dell'articolo 719 del codice di procedura penale (limitato in materia di estradizione alle impugnazioni avverso le misure cautelari coercitive) e dell'articolo 11 del citato disegno di legge di ratifica della Convenzione di Bruxelles del 10 marzo 1995.

Del citato articolo 11 (comma 2) si è ripresa anche la soluzione al problema della coesistenza del vincolo costituzionale di cui all'articolo 111 della Costituzione e dell'obbligo previsto dall'articolo 5, comma 1, del Trattato. Infatti sia per la Convenzione di Bruxelles del 10 marzo 1995 che per il Trattato in oggetto vi è un vincolo temporale piuttosto stretto per la comunicazione della decisione sulla richiesta dello Stato richiedente.

A tale fine, con il comma 3 sono stati anche abbreviati i termini per la decisione del ricorso rispetto a quelli previsti dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1, del codice di procedura penale.

Articolo 7. Con tale norma si è previsto, differentemente dalla tradizionale disciplina della diversa materia dell'extradizione, che sia direttamente l'autorità giudiziaria procedente a richiedere le eventuali informazioni complementari alla competente autorità giudiziaria spagnola. Ciò è giustificato dalla natura dell'accertamento che il Trattato affida allo Stato richiesto della consegna, un accertamento strettamente giuridico-formale.

Articolo 8. L'articolo disciplina le modalità di comunicazione della decisione; si è ritenuto di attribuire il compito al Ministero della giustizia in considerazione della lunga esperienza in tale senso maturata in materia di estradizione dai competenti uffici ministeriali.

Articolo 9. L'articolo disciplina l'organo che assume la decisione in materia di trasferimento temporaneo previsto dall'articolo 6, comma 2, del Trattato. In analogia a quanto previsto dall'articolo 709 del codice di procedura penale sulla consegna temporanea in materia di estradizione si è attribuita la competenza a decidere al Ministero della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria che procede o che è competente per l'esecuzione della pena. Infatti appare preferibile conservare ad un organo centralizzato tale competenza.

Capo II.

Articolo 10. In conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del Trattato ed in analogia con l'articolo 720 del codice di procedura penale in materia di estradizione, si è attribuito al procuratore generale presso la corte d'appello del di-

stretto dove è stato emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale, il potere di avanzare la richiesta di consegna al Ministero della giustizia del Regno di Spagna.

Si è previsto un dovere d'informazione del procuratore generale al Ministero della giustizia, in relazione all'eventuale comunicazione della decisione sulla consegna da parte del Regno di Spagna direttamente al procuratore generale, al fine di una completezza d'informazione del Ministero.

Articolo 11. Sempre in analogia con l'articolo 720 del codice di procedura penale si è, coerentemente con il precedente articolo 10, attribuito il potere di richiedere l'arresto preliminare di cui all'articolo 4, comma 1, del Trattato, al procuratore generale presso la corte d'appello del distretto dove è stato emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale.

Si è previsto un contestuale obbligo d'informazione al Ministero della giustizia, al fine della completezza informativa del Ministero, ed al servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

Capo III.

Articolo 12. Relativamente al potere di procedere a consultazioni e di assumere la decisione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Trattato, sul concorso fra una richiesta di consegna ai sensi del Trattato e una richiesta di consegna avanzata da un Tribunale internazionale, riconosciuto da uno dei due Stati, si è attribuito tale potere al Ministero della giustizia, trattandosi di consultazioni e decisione anche di natura politico-istituzionale.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Il disegno di legge proposto presenta, sotto il profilo dell'impatto normativo, la rilevante caratteristica di essere derogatorio rispetto alla disciplina vigente sia in materia di riconoscimento delle sentenze straniere (articoli 12, 730 e seguenti, del codice di procedura penale), sia in materia di estradizione (articoli 697 e seguenti del codice di procedura penale). La necessità della sua adozione discende dalla esigenza di ratificare, adattando di conseguenza il diritto interno, il Trattato tra la Repubblica italiana ed il Regno di Spagna per il perseguimento di gravi reati attraverso il superamento dell'extradizione in uno spazio di giustizia comune, fatto a Roma il 28 novembre 2000. Lo scopo e l'incidenza del disegno di legge su fonti normative primarie rendono indispensabile l'adozione dell'atto nelle forme ipotizzate. D'altra parte, l'intervento — che non presenta alcun elemento di contrasto con competenze costituzionalmente riservate ad organi interni allo Stato — appare in piena sintonia con le linee di sviluppo dell'ordinamento comunitario e segnatamente con la progressiva creazione di uno spazio giudiziario comune europeo.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Il disegno di legge proposto non presenta aspetti capaci di incidere sull'attività delle amministrazioni pubbliche e sulle attività di cittadini e delle imprese. Le competenze in materia sono infatti devolute, analogamente a quanto avviene in materia di estradizione, alla autorità giudiziaria secondo moduli che non richiedono interventi diretti ad incidere sull'esistente organizzazione giudiziaria.

NOTA TECNICA

Il provvedimento in esame consente, attraverso la creazione di uno spazio di giustizia comune, di superare l'extradizione nei rapporti di cooperazione penale tra Italia e Spagna in relazione ad alcune tipologie di reati individuati in vari atti dell'Unione europea.

L'applicazione del Trattato, oggetto del presente provvedimento, non sembra presentare aspetti finanziari degni di rilievo, in quanto rivolta alla sola semplificazione delle procedure per ottenere la consegna fra l'Italia e la Spagna di una persona ricercata, senza il ricorso agli appesantimenti connessi alle ordinarie procedure di estradizione.

Anche l'eventuale utilizzo del sistema della videoconferenza previsto dall'articolo 9, comma 2, del provvedimento in esame, non determina maggiori oneri bensì un risparmio di spesa connesso al venire meno delle trasferte all'estero dei rappresentanti delle autorità giudiziarie interessate, in relazione alle necessarie attività da espletare per le rogatorie internazionali.

Nei sensi sopra indicati, si può ragionevolmente sostenere che l'applicazione del Trattato in questione non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I.

RATIFICA ED ESECUZIONE

ART. 1.

(Ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra la Repubblica italiana ed il Regno di Spagna per il perseguimento di gravi reati attraverso il superamento dell'extradizione in uno spazio di giustizia comune, fatto a Roma il 28 novembre 2000, di seguito denominato « Trattato ».

ART. 2.

(Esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del Trattato stesso.

TITOLO II.

NORME DI ADEGUAMENTO INTERNO

CAPO I.

PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA.

ART. 3.

(Arresto preliminare).

1. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del Trattato, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Mi-

nistero della giustizia ed al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte d'appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale.

3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato per mancanza di uno dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 4, comma 1, del Trattato, il presidente della corte d'appello, entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale di arresto, lo convalida con ordinanza disponendo l'applicazione di misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il Ministero della giustizia.

4. Copia dell'ordinanza viene notificata alla persona arrestata con l'invito a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del codice di procedura penale. L'eventuale nomina del difensore deve essere comunicata immediatamente al presidente della corte d'appello, anche a mezzo telefax, dalla direzione della casa di reclusione o depositata senza ritardo presso la cancelleria della corte d'appello.

5. Al fine di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del Trattato, il Ministero della giustizia comunica, anche a mezzo telefax, al presidente della corte d'appello l'avvenuto arrivo della richiesta di consegna.

6. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione degli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III del medesimo codice. Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa in caso di decisione favorevole.

ART. 4.

*(Procedimento per la decisione
sulla richiesta di consegna).*

1. Il Ministero della giustizia trasmette ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del Trat-

tato, e comunque non oltre il termine di venti giorni dal ricevimento, la richiesta di consegna al presidente della corte d'appello nel cui distretto è stata arrestata preliminarmente la persona richiesta o dove la stessa vi ha la propria residenza o dimora.

2. Ricevuta la richiesta di consegna il presidente della corte d'appello decide immediatamente con ordinanza sull'applicazione di misura coercitiva alla persona di cui è richiesta la consegna, qualora non abbia già provveduto, e fissa l'udienza per la decisione entro il termine massimo di venti giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, con decreto da comunicare al procuratore generale e da notificare alla persona della quale è richiesta la consegna, nonché al suo difensore, almeno cinque giorni prima, a pena di nullità.

3. La richiesta di consegna, con i documenti allegati previsti dall'articolo 3, comma 3, del Trattato, è depositata al momento dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza di cui al comma 2. Le parti hanno diritto ad ottenerne copia.

4. Se la persona della quale è richiesta la consegna non ha ancora nominato un difensore il presidente della corte d'appello, con il decreto di fissazione dell'udienza per la decisione, nomina un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del codice di procedura penale, e avvisa la persona della facoltà di nominare un difensore di fiducia.

5. Il presidente della corte d'appello procede in camera di consiglio e decide con ordinanza sulla richiesta di consegna, dopo avere assunto le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie e dopo avere sentito il pubblico ministero, il difensore e, se compare, la persona della quale è richiesta la consegna.

6. Il presidente della corte d'appello dà immediata lettura dell'ordinanza. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto ad ottenerne copia.

7. L'ordinanza è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministero della giustizia.

8. L'avviso di deposito del provvedimento è immediatamente notificato al di-

fenso e alla persona di cui è richiesta la consegna e comunicato al pubblico ministero.

9. Con la decisione favorevole alla consegna è disposta la custodia cautelare se la persona non è già detenuta a tale fine. Con la decisione contraria alla consegna è disposta la liberazione della persona richiesta in consegna se detenuta a tale fine.

ART. 5.

(Identificazione e consenso della persona richiesta in consegna).

1. Immediatamente dopo l'arresto preliminare e comunque entro cinque giorni dalla convalida prevista dall'articolo 3, comma 3, o dall'esecuzione della misura coercitiva di cui all'articolo 4, comma 2, il presidente della corte d'appello provvede all'identificazione della persona arrestata, o sottoposta a misura coercitiva, e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna. La persona arrestata o sottoposta a misura coercitiva è preventivamente informata dei dati comunicati dal Regno di Spagna ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Trattato.

2. Il difensore designato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data fissata per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e ha diritto ad assistervi.

3. La persona della quale è richiesta la consegna può, prima della conclusione dell'udienza in camera di consiglio di cui all'articolo 4, comma 5, dichiarare a verbale, nel corso dell'udienza o con dichiarazione sottoscritta indirizzata al direttore della casa di reclusione, che consente ad essere consegnata. Immediatamente dopo avere ricevuto tale dichiarazione di consenso il direttore della casa di reclusione la trasmette, anche a mezzo telefax, al presidente della corte d'appello.

4. Il consenso prestato è irrevocabile.

5. In caso di dichiarazione di consenso di cui ai commi 1 e 3, il presidente della

corte d'appello provvede senza ritardo alla decisione sulla richiesta di consegna.

6. Quando la decisione è assunta senza che si sia svolta l'udienza di cui all'articolo 4, comma 5, l'ordinanza è depositata senza ritardo in cancelleria, l'avviso di deposito è immediatamente notificato al difensore e alla persona di cui è richiesta la consegna e comunicato al pubblico ministero. Si applica l'articolo 4, comma 7.

ART. 6.

(Ricorso per cassazione).

1. Contro le ordinanze che hanno deciso sulla consegna e contro quelle che hanno deciso sull'applicazione di misura coercitiva, può essere proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge, dal procuratore generale, dall'interessato e dal suo difensore entro cinque giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il Ministero della giustizia, qualora sia prossima la scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, del Trattato, può disporre l'esecuzione della consegna prima della decisione sul ricorso, se il Regno di Spagna dichiara di impegnarsi a riconsegnare la persona estradata in caso di annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. La Corte di cassazione decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso dell'udienza è comunicato o notificato almeno cinque giorni prima dell'udienza. La decisione è immediatamente depositata con la contestuale motivazione.

4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della decisione, la Corte di cassazione vi provvede non oltre il quinto giorno da quello della pronuncia.

5. Copia del provvedimento contenente la decisione è trasmessa al Ministero della giustizia, anche a mezzo telefax, immediatamente dopo il deposito.

6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, il presidente della corte d'appello fissa l'udienza per la decisione entro il termine massimo di venti giorni dal ricevimento degli atti.

ART. 7.

(Informazioni complementari).

1. Le eventuali informazioni complementari vengono richieste senza ritardo direttamente all'autorità giudiziaria del Regno di Spagna dal presidente della corte d'appello competente, anche a mezzo del servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

ART. 8.

*(Comunicazione della decisione.
Consegna e rinvio della consegna).*

1. Il Ministero della giustizia comunica immediatamente al Regno di Spagna la decisione sulla richiesta di consegna. Se questa è positiva comunica al servizio per la cooperazione internazionale di polizia che la persona richiesta in consegna può essere consegnata.

2. Nel caso previsto dall'articolo 6, comma 1, del Trattato, il Ministero della giustizia comunica altresì che l'esecuzione della consegna è rinviata e indica, se possibile, il termine finale del rinvio.

ART. 9.

(Trasferimento temporaneo).

1. Il Ministero della giustizia assume la decisione sul trasferimento temporaneo di cui all'articolo 6, comma 2, del Trattato, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena.

2. Il Ministero della giustizia concorda, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Trattato, con la competente autorità del Regno di Spagna la durata e le condizioni del trasferimento temporaneo ed, even-

tualmente, sentita l'autorità giudiziaria che procede penalmente nello Stato, l'utilizzo, in alternativa, del sistema della videoconferenza.

CAPO II.

PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA.

ART. 10.

(Richiesta di consegna).

1. La richiesta di consegna ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Trattato, è avanzata al Ministero della giustizia del Regno di Spagna, nelle forme previste dal Trattato, dal procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna. Della richiesta è data immediata comunicazione al Ministero della giustizia ed al servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

2. Quando riceve comunicazione della decisione sulla richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Trattato, dalla competente autorità del Regno di Spagna, il procuratore generale presso la corte d'appello ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

ART. 11.

(Richiesta di arresto preliminare).

1. Qualora sia necessario avanzare una richiesta di arresto preliminare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Trattato, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna richiede, anche tramite il servizio per la cooperazione internazionale di polizia alla competente autorità del Regno di Spagna, con le forme previste dal Trattato, l'arresto preliminare urgente. Della richiesta è data immediata comunicazione al Ministero della giustizia ed al servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

CAPO III.

CONCORSO DI RICHIESTE DI CONSEGNA.

ART. 12.

(Decisione sul concorso fra richieste di consegna).

1. Il Ministero della giustizia procede a consultazioni con la competente autorità del Regno di Spagna, al fine di assumere la decisione sulla priorità nella consegna, in caso di concorso di richieste di cui all'articolo 8, comma 2, del Trattato.

TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO DI SPAGNA PER IL
PERSEGUIMENTO DI GRAVI REATI ATTRAVERSO IL SUPERAMENTO
DELL'ESTRADIZIONE IN UNO SPAZIO DI GIUSTIZIA COMUNE

La Repubblica italiana e il Regno di Spagna,

CONSIDERANDO che i sistemi di governo di entrambi gli Stati sono basati su principi democratici, in cui entrambi rispettano gli obblighi sanciti dalla Convenzione Europea di Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,

ESPRIMENDO la propria fiducia nella struttura e nel funzionamento dei rispettivi sistemi giudiziari e nella capacità di garantire un equo processo,

CONSIDERANDO che entrambi gli Stati sono Parti Contraenti della Convenzione Europea di Estradizione del 13 dicembre 1957, tenendo particolarmente conto dell'articolo 28 di tale Convenzione,

CONSIDERANDO che entrambi gli Stati sono Parti Contraenti della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, tenendo particolarmente conto dell'articolo 59, secondo paragrafo,

CONSIDERANDO la Convenzione del 27 settembre 1996, stipulata sulla base dell'articolo K.3 del Trattato dell'Unione Europea, relativa all'estradizione tra gli Stati Membri dell'Unione Europea, ed in particolare il suo articolo 1, secondo paragrafo,

CONSIDERANDO in particolare l'art. 29 del Trattato dell'Unione Europea,

CONSIDERANDO l'azione comune del Consiglio dell'Unione Europea del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione ad un'organizzazione criminale tra i Paesi membri dell'Unione Europea,

CONSIDERANDO le conclusioni del Consiglio Europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999,

TENENDO PRESENTE la Dichiarazione congiunta dei Ministri della Giustizia della Repubblica Italiana e del Regno di Spagna, firmata a Madrid il 20 luglio 2000, per la creazione di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia tra i due Paesi per garantire, tramite la mutua assistenza, l'esercizio dei diritti e delle libertà del cittadino eliminando gli ostacoli e gli impedimenti che possano dar luogo alla comparsa di zone di impunità nell'ambito del loro territorio,

DECISI a creare uno spazio comune in cui le sentenze penali di condanna e i provvedimenti giurisdizionali restrittivi della libertà personale, pronunciati in ciascuno dei due Stati, abbiano piena validità, riconoscimento ed efficacia nel territorio di entrambi gli Stati,

CONVENGONO di fare un primo, deciso e significativo passo in questo senso, concordando la soppressione dei procedimenti di estradizione per i reati gravi di terrorismo, di criminalità organizzata, di traffico di stupefacenti, di tratta di esseri umani, di abuso sessuale contro minori e di traffico illecito di armi, nei termini specificati nel presente Trattato:

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Trattato si applicano alle sentenze penali di condanna e ai provvedimenti giurisdizionali restrittivi della libertà personale emessi nel corso di un procedimento penale quando tali sentenze e provvedimenti giurisdizionali sono esecutivi e concernono fatti relativi al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti, al traffico di armi, alla tratta di esseri umani e all'abuso sessuale contro minori, puniti con una pena massima edittale non inferiore ad anni quattro di pena restrittiva della libertà personale.
2. La qualificazione giuridica dei fatti e la misura della pena sono determinati secondo l'ordinamento della Parte richiedente.

Art. 2

(Mutuo riconoscimento dei provvedimenti)

1. Le Parti riconoscono efficacia nel proprio territorio ai provvedimenti giurisdizionali indicati all'art. 1 e provvedono ad eseguirli alle condizioni e con le modalità stabilite nelle seguenti disposizioni del presente Trattato.
2. La qualificazione giuridica dei fatti compiuta dalla Parte richiedente è vincolante per la Parte richiesta.

Art. 3

(Trasmissione della richiesta)

1. La richiesta di esecuzione di un provvedimento giurisdizionale di cui all'art. 1, allo scopo di ottenere la consegna della persona ricercata, è trasmessa dall'autorità giudiziaria competente all'autorità centrale della Parte richiesta.
2. Agli effetti del primo comma, autorità centrali sono i rispettivi Ministeri della Giustizia.
3. La richiesta deve essere accompagnata:
 - a) da una breve relazione comprendente l'esposizione dei fatti criminosi per cui viene avanzata, la qualificazione giuridica degli stessi, l'indicazione delle norme incriminatrici applicabili, delle pene previste e del tempo della commissione dei fatti, nonché le informazioni disponibili utili all'identificazione del ricercato;
 - b) da una copia legalmente autenticata del provvedimento giurisdizionale di cui all'art. 1.
4. La richiesta e la documentazione di cui al primo e terzo comma possono essere inviate nella lingua della Parte richiedente.
5. Le autorità centrali di cui al primo comma procedono rispettivamente a far tradurre urgentemente il provvedimento giurisdizionale allegato alla richiesta di esecuzione a scopo di consegna trasmessa dalla Parte richiedente; la traduzione viene trasmessa senza ritardo all'autorità giudiziaria della Parte richiesta competente a provvedere.

Art. 4

(Arresto preliminare)

1. Nei casi d'urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento giurisdizionale di cui all'art. 1 e siano state diffuse le ricerche all'estero a scopo di estradizione o sia stata trasmessa a mezzo telefax una richiesta preliminare urgente di esecuzione che contenga la relazione di cui all'art. 3, terzo comma, l'attestazione dell'esistenza del provvedimento, l'indicazione degli estremi dello stesso e l'impegno formale a far pervenire nel più breve tempo possibile la richiesta di esecuzione, con il relativo provvedimento giurisdizionale.
2. L'arresto deve essere confermato dall'autorità giudiziaria competente nel termine e con le forme previste dalla legislazione nazionale.
3. La persona arrestata è liberata se la richiesta di consegna non perviene alle autorità centrali indicate all'art. 3 nel termine di trenta giorni dall'arresto.

Art. 5

(Decisione sulla consegna)

1. La Parte richiesta comunica alla Parte richiedente la decisione adottata dall'autorità giudiziaria competente sulla richiesta di consegna di cui all'art. 3 entro novanta giorni dal ricevimento della stessa.
2. L'autorità giudiziaria può rifiutare la consegna solo nei seguenti casi:
 - a) nel caso in cui la richiesta e la documentazione allegata non soddisfino i requisiti previsti dal presente Trattato, o
 - b) nel caso in cui l'ordinamento della Parte richiesta accordi una immunità alla persona richiesta in consegna.
3. La condizione di cittadino della Parte richiesta non è ostativa alla consegna.

Art. 6

(Rinvio della consegna e trasferimento temporaneo)

1. Nel caso che la persona richiesta in consegna stia scontando una pena o sia sottoposta a procedimento penale nella Parte richiesta, la consegna alla Parte richiedente è rinviata fino al completamento dell'esecuzione nella Parte richiesta.
2. In ogni caso, quando la richiesta di consegna si riferisce ad un procedimento penale, la Parte richiesta effettua il più presto possibile il trasferimento temporaneo della persona richiesta. In questo caso le Parti determinano di comune accordo la durata e le condizioni del trasferimento. Ai fini della partecipazione della persona richiesta al procedimento penale, le Parti, in alternativa al trasferimento temporaneo, possono di comune accordo utilizzare il sistema di videoconferenza.

Art. 7

(Esecuzione della consegna)

1. La data e il luogo della consegna sono concordati nel tempo più breve possibile fra i rispettivi servizi di polizia (Uffici Centrali Nazionali Interpol) delegati dalla competente autorità giudiziaria al momento della decisione favorevole sulla consegna.
2. Per la consegna degli oggetti si applica l'art. 20 della Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957.
3. Le spese relative al trasferimento conseguente alla consegna, al trasferimento temporaneo di cui all'art. 6, nonché alla consegna di oggetti sono a carico della Parte richiedente.

Art. 8

(Concorso fra richiesta di consegna e domande di estradizione di Stati terzi)

1. In caso di concorso fra una richiesta di consegna presentata in base al presente Trattato e domande di estradizione presentate da Stati terzi, viene data precedenza alla richiesta di consegna.
2. In caso di concorso fra una richiesta di consegna presentata ai sensi del presente Trattato e una richiesta di consegna presentata da un Tribunale internazionale riconosciuto anche solo da una delle Parti, si procede a consultazioni fra le stesse prima che sia assunta una decisione.

Art. 9.

(Autorizzazione ad estradare a Stati terzi la persona consegnata)

1. La Parte richiedente, che ha ricevuto in consegna in base al presente Trattato la persona ricercata, in caso di richiesta di estradizione avanzata da uno Stato terzo deve, prima di procedere all'extradizione, richiedere l'autorizzazione alla Parte richiesta.
2. La domanda di autorizzazione all'extradizione di cui al primo comma è fatta nelle forme previste dalle Convenzioni internazionali applicabili fra le Parti per la riextradizione.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente Trattato entrerà in vigore al momento in cui la seconda delle Parti avrà notificato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
2. Le disposizioni del presente Trattato si applicano dal momento della sua entrata in vigore anche ai procedimenti di estradizione in corso, sempre che sia ritirata la domanda di estradizione.


In fede di che, i sottoscritti rappresentanti debitamente autorizzati dai rispetti Governi hanno firmato il presente Trattato, redatto in duplice originale, in lingua italiana ed in lingua spagnola, ognuno facente fede.

Fatto a Roma, il 28 Novembre 2000

Per la Repubblica Italiana

Il Ministro della Giustizia


Piero Fassino



Per il Regno di Spagna

Il Ministro della Giustizia

Angel Acebes Paniagua



Lire 1000 = € 0,52



14PDL0015790